



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/796 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76, paragrafo 5, e l'articolo 77, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o agli esseri umani, comprese le norme sulle "malattie elencate", definite all'articolo 4, punto 18), di tale regolamento. In particolare, la parte III, titolo II, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme sulle misure di controllo delle malattie, comprese norme per l'organizzazione in base a priorità e la classificazione delle malattie elencate. L'articolo 5 di tale regolamento prevede inoltre che si applichino norme specifiche per malattia per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate, compresa l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV).
- (2) In aggiunta l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ classifica ciascuna malattia elencata come malattia di categoria A, B, C, D o E soggetta alle corrispondenti norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'infezione da BTV era classificata come malattia di categoria C+D+E, come stabilito nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Di conseguenza era soggetta alle norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/429.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e integra le norme in materia di sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie da applicare in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. In particolare gli articoli 68 e 69 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono norme relative alle misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell'autorità competente in Stati membri o zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia e alle misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C. Entrambi gli articoli fanno riferimento all'infezione da BTV.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

- (4) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione ⁽⁴⁾, ha riclassificato l'infezione da BTV come malattia di categoria D+E, anziché come malattia di categoria C+D+E. A seguito di tale riclassificazione, le norme relative all'infezione da BTV di cui all'articolo 68, lettera c), e all'articolo 69, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprese le misure di controllo della malattia in caso di sospetto o di conferma di un focolaio di infezione da BTV in un'area indenne da malattia, non sono più pertinenti in quanto si applicano solo alle malattie di categoria C. I riferimenti all'infezione da BTV dovrebbero pertanto essere soppressi dall'articolo 68, lettera c), e dall'articolo 69, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (5) Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la nuova classificazione dell'infezione da BTV come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

- 1) all'articolo 68, la lettera c) è soppressa;
- 2) all'articolo 69, la lettera c) è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).